

## Capitolo terzo

### Le fondazioni di origine bancaria

#### 30. *Le fondazioni di origine bancaria*

La disamina delle fondazioni create dal legislatore svolta nel capitolo precedente va completata con l'esame delle fondazioni di origine bancaria, comunemente denominate fondazioni bancarie, che costituiscono anch'esse fattispecie di fondazione *ex lege*. A esse viene dedicata una specifica trattazione non soltanto per l'importanza che rivestono nel panorama giuridico ed economico del nostro Paese, ma soprattutto per i particolari tratti che ne caratterizzano la disciplina, i quali presentano differenze rispetto alla disciplina codicistica, nonché rispetto alla legislazione speciale riferita ad altre fondazioni costituite dalla legge, ciò che è naturale di qualsivoglia disciplina speciale. Alle fondazioni di origine bancaria è dedicata una disciplina puntuale e dettagliata, segno dell'attenzione del legislatore, che può offrire un punto di partenza per un'analisi sulla revisione dell'istituto civilistico.

Occorre peraltro sottolineare, con riferimento all'ampia categoria di fondazioni che questo studio raggruppa sotto il comune denominatore della costituzione a opera del legislatore, quali enti creati *ex novo* ovvero enti sorti dalla trasformazione di enti preesistenti, che una prima fondamentale differenza risiede nella stessa genesi delle fondazioni: mentre le fondazioni trattate al capitolo secondo rispondono, sinteticamente, al ricorso all'istituto della fondazione per l'esercizio di funzioni tradizionalmente svolte, o che potrebbero essere svolte, dal settore pubblico, anche al fine di attrarre risorse private verso l'esiguo patrimonio della fondazione, le fondazioni bancarie sono il frutto di una scelta legislativa riguardante la privatizzazione del settore del cre-